

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 37894 Anno 2020**

**Presidente: CERVADORO MIRELLA**

**Relatore: COSCIONI GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 08/10/2020**


### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
BRATILA IELENA nato il 29/12/1977

avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI  
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore dell'imputata, Avv.Monica CAPPELLI che si è riportata ai motivi di  
ricorso;



*S. Sum*

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il difensore di Bratila Ielena ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28/02/2019, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 633 e 639 cod.pen.

1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, in quanto il fatto era stato commesso il 26 settembre 2010 ed il termine di prescrizione massimo, di sette anni e mezzo, era decorso prima della sentenza della Corte di appello.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado.

Come precisato da Sez.2 - , Sentenza n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano Rv. 274458 - 01 "Il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronuncia di condanna."

Pertanto, deve essere escluso che la decorrenza del termine di prescrizione potesse fissarsi al momento di accertamento del fatto, dovendo lo stesso essere individuato invece nella data della sentenza di primo grado poiché nel capo di imputazione viene esplicitamente fatto riferimento al solo momento dell'accertamento di una condotta per sua natura permanente, costituita appunto

dalla occupazione abusiva di un alloggio; il reato, pertanto, non può considerarsi estinto per prescrizione.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/10/2020

